

ASTE GIUDIZIARIE.it

TRIBUNALE DI VELLETRI

| Udienza | Ufficio esecuzioni immobiliari |
|----------|--------------------------------|
| art. 569 | Procedure executive contro- |

c.p.c.

Vendita VERBALE DE UDIENZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE conside- MODALITA' DI VENDITÀ CON DELEGA A PROFESSIONISTA

legara profes-

sionista

LLE Udienza del

CLOS

rge

Il Giudice dell'esecuzione

Rilevato che l'avv. AMADIO TER GIREO per il creditore procedente /intervenuto insista per l'emissione dell'ordinanza di vendita e chiede delegarai un professionista ex art. 591 bis c.p.c., riscontrata la completezza della documentazione depositata e la sua reggalazità come attestata dal professionista all'iopo delegato per il suo esame;

vista la regolazità degli avvisir

esaminate gli attè ed in particolare la relazione dell'esperto e quanto argomentato dalla particione udienza e riseasso di potere prendere a base del prociegno della procedura la conclusioni della relaziona dell'esperto; sia quanto ad individuazione del compendio, sia quanto a stima del relativo valore di meacato; soprattutto all'esito dell'esplicita richiesta del creditore procedente o surrogante, the cui assume ogni responsabilità al rigardo.

valutato che perianto il prezzo da porre a base della vendita è pari a:

per LOTTO 1/11 W

€ 788,000°0

per LOTTO 2

€.

per LOFIO3

€:

ritenuto, quanto alla richiesta delega a professionista, che considerate le caratteristiche del compendio, essa appare ammissibile ed economicamente conveniente;

Visti gli anta 569 e 591 bis c.p.c., NOMINA professionista delegato per la vendita e

DELEGA

custode

dei beni pignorati il suddetto professionista delegato

OAAGLO

l'Istituto Vendite Giudiziarie di Velletri

ovven

F 106/2016



Ciò premesso, così determina le modalità di espletamento delle attività delegate:

DISPONE

che il professionista delegato, oltre alle altre attività di cui all'art. 591 bis c.p.c. nella nuova formulazione, provveda:

- 2. ad accertare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ipotecaria e catastrale prodotta e la conformità tra i dati riportati nel pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione, ed in particolare a controllare la proprietà dei beni pignorati almeno nei limiti del venteranio anteriore alla trascrizione del pignoramento —, informando immediatamenta il g.e. di eventualia incompletezza e di quastioni impediatati lo svolgimento della operazioni di venditat provvedere, quallora i beni risultino di proprietà, anche solo in parte; di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento, ovvero nel caso in cui risultino creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica di cui all'art. 498 c.p.c., ad informane il g.e.;
- b. relativamente alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, riferirai al prezzo determinato dal G.E. nel corpo del verbale di determinazione della vendita;


c. agli adempimenti previsti dall'articolo 570 c.p.c. e, ove occorrenti, dall'articolo 576 c.p.c., secondo comma, fatto salvo quanto appresso stabilito;

- d. a relazionare periodicamente al g.e. lo stato dell'attuazione della delega e comunque almeno ogna sei mesi:
- e. alla notificazione della presenta ordinanza si creditori iscritti non intervenuti di cui all'art: 498 c.p.c. non compani all'udienza ez art: 569 c.p.c.;
- f. alls redezione dell'avviso di vendita contenente l'indicazione:
 - delle descrizione del bene e dei diritti immobilisti oggatto delle vendita con gli estremi richiesti. dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato;
 - del valore dell'immobile determinato a norma dell'are 568 c.p.c.
 - della data fissata per l'apertura della buste nella vendita senza incanto;
 - del termine per la presentazione delle offerte d'acquisto ex art.571c.p.c.;
 - dell'importo (in valore numerico) dell'offerta minima ammissibile ex art. 571 c.p.c.;
 - del termine non superiore a centoventi giorni per il vensmento del saldo prezzo;
 - del rialzo minimo da effettuarai nell'ipotesi di gara tra gli offerenti disposta ex art.573 c.p.c.;
 - delle modalità di presentazione delle offerte;
 - del sito internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima (oltre che sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "Portale delle vendite pubbliche");
 - delle modslità di visita del compendio pignorato;
 - del recapito telefonico cui rivolgersi per ottenere informazioni circa la vendita;
 - dell'avvertimento che ogni maggiore informazione potrà essere assunta direttamente presso lo studio del professionista delegato;
 - della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; con espresso avvertimento, in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47 entro centoventi giorni dalla comunicazione del decreto di trasferimento; per tali notizie si farà riferimento alla relazione di stima;

5/06/2016



- " che, qualora l'aggiudicatario abbia intenziona per il versamento del saldo prezzo di fare ricorso a mutuo bancario, egli dovrà formulare apposita istanza a pena di decadenza al mormento dell'aggiudicazione indicando l'istituto di credito erogante;
- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servittì attive e passive; che essa è a corpo e zuon a
 misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento; indennità o riduzione del prezzo; che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la
 garanzia per vizi: o mancanza di qualità; ná potrà essere revocata per alcun motivo; che
 l'immobile viene venduto libero esclusivamente da iscrizioni ipotecazia e da trascrizioni dii pignoramenti e sequestri; che, salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatazio; la liberazione
 dell'immobile sarà effetuata dal custode giudiziario solo se occupato dal debitore o da: terzi
 senza titolo; che ogni onere professionale e fiscale derivante dalla vendita sarà a carico
 dell'aggiudicatario ivi comprese le spese e gli onorari per cancellazione delle trascrizioni e delle
 iscrizioni.
- Sarà data pubblicità dell'avviso di vendita ai sensi dell'art. 591 bia n. 2 in relazione: agli artt. 570 e 490 c.p.c. nonché la comunicazione dell'avviso di vendita ai creditori e ai debitori.
- g. alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 c.p.c. e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574 c.p.c.;
- h. ad avvisare che la presentazione della offerte di acquisto o delle istanze di partecipazione all'incanto; nonché l'esame della prime o lo svolgimento dell'incanto avranno luogo presso il suo studio; quala risulta dagli atti del rispettivo Consiglio dell'Ordine; ovvero nel diverso luogo; come autorizzator deli g.e.;
- i. a fissare i termini non inferiori a novanta e non superiori a centoventi giorni dalla comunicazione dell'ordinama di deliga per la presentazione delle offerte di equisto senza incanto ed casminare, fissando l'orazio, le offerte presentata il giorno successivo ella scadenza del termina per la presentazione delle stesse;
- j. ad avvisare che l'offerta non sarà efficace se l'offerents non avrà prestato cauzione, a mezzo di assegno circolare bancario o equivalente postale non trasferibile intestato al professionista dellegato, in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto (vedi art. 571 comma 2 c.p.c.)
- k. ad avvisare che l'offetta dovrà essere depositata la busta chiusa all'esterno della quale saranno annotatila cura del medesimo professionista ricaventa o da suo delegato, il nome, previa identificazione,
 di chi materialmenta provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte;
- l. a stabilire che gli assegni per cauzione dovranno essere inseriti nella busta, che egli o il suo delegato sigillerà idonesmente al momento del deposito;
- m. alle operazioni dell'incanto e all'aggindicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581c.p.c.;
- n. a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583 c.p.c.;
- o. sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590 c.p.c.;
- p. alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione dell'aggiudicazione de
- q. alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591 c.p.c.;
- r. ad ordinare la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata dagli offerenti non risultati aggiudicatari.
- alla ricezione del saldo prezzo e degli importi necessari al pagamento degli oneri fiscali;
- t. alla predisposizione del decreto di trasferimento;



v. divenute definitive l'aggiudicazione, a depositare l'importo della cauzione e poi del saldo: — detratte le spese in prededuzione - su di un libretto di deposito nominativo, intestato alla procedura e viracolato all'ordina del giudice con successiva convenzione in libretto vincolato presso l'istituto di creditto
BANCA DE LARIO NECOTE VECTE Individuato nell'elenco delle Banche convenzionate indicate dal G.E. secondo un criterio obiettivo

di rotazione:

w. a dare in ogni caso notizia al giudice dell'esito di ogni tentativo: di vendita e comunque a fiasare nuovo esperimento di vendita con prezzo base ribassato fino alla metà del valore di stima doppo il terzo tentativo di vendita andato deserto (ex art.591 c.p.c. come introdotto dal DES 59/16) come la precisazione che si fini della applicazione di detto limite si tiene conto per il computo dell'avendite andate deserte anche degli esperimenti di vendita svolti prima dell'entrata in vigore dell'citato D.I. 59/16 (art. 4; comma 1, lettera h);

x. comunicare l'avviso di vendite si creditori costituiti e al debitore almeno. 45 ggs prime del terraine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto e delle data fissate per l'incanto;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Dovranno essere osservate le seguenti modalità di presentazione delle offette:

Vendita senza incanto

- 1) le offerta di acquisto dovranno essera presentata in huista chiusa RSCLUSIVAMENTE presso lo studio del professionista delegato entro le ora 13,00 del giorno precedente la data della venditta, ad eccezione del sabato. Sulla busta dovrà essere indicato RSCLUSIVAMENTE il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita. Nessuna altra indicazione, né nome, né numero della procedura né il liene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro, deve essere apposta sulla busta.
- 2) l'offerts dovré contenere:
 - " il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà anche presentarsi il giorno fissato per la vendita. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;

- l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito ed indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia, ai sensi dell'art. 571 c.p.c.;
- " il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà comunque essere supenore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione;

5.15/2016



l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (act esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo. In tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbliggatorio l'acquisto degli altri. Qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto;

4) all'offerts dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a "Notaio/Avvocato delegato dott." - Proc. N. **** per un importo pari al 10° del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in casca di rifiuto dell'acquisto. Ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi dell'articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;

5) salvo quanto previsto dall'art.571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile.

6) l'importo degli oneri tributari e delle spese, determinate ai sensi del d.m. n. 227/2015 e del decreto del GE del 26 maggio 2016, sarà indicato all'aggiudicatario dopo la aggiudicazione ed esso dovarà essere versato nello atesso termine del saldo prezzo; tale circostanza dovrà essere ben evidenzaiata nell'avviso di vendita.

7) l'importo del prezzo di aggiudicazione e delle spese, dedotta la cauzione, dovrà essere depositiato direttamente al professionista delegato salvo vi sia precedente autorizzazione del G.E. al versamento diretto al creditore fondiario;

8) in caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cau-

 qualora ricognano giustificati motivi, il G.E. potrà disporre che il versamento dei prezzo abbia lucogo ratealmente ed entro il termine non superiore a 12 mesi;

10) Le buste suranno apente alla data fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla
base della offerta più alta ai sensi dell'art. 573 cpc; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aurriento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore
al rialzo minimo indicato nell'avviso di vendita; se la gara non ha luogo o se il prezzo offerto
all'esito della gara di cui al primo comma dell'art. 573 cpc è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita si provvederà, ricorrendone i presupposti di cui al citato articolo, sulle istanze di assegnazione del bene presentate si sensi dell'art. 580 cpc;

11) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari sarà, comunque, quello indicato nella offerta in busta chiusa.

12) il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Nella vendita serzza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.

13) qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante. Entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. Unitamente all'assegno, il medesimo istituto di credito, se l'atto non sarà stato stipulato dallo stesso professionista delegato, dovrà anche consegnare al professionista delegato copia dell'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il professionista delegato presenterà al Conservatore anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. il professionista delegato nel predisporre il decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante eroga-

zione della somma di E**** da parte di **** a fronte del contratte di mentre a regite **** del **** pp *** che le parti mentrante e mentrataria banne espresse il consense all'incrizione di ipeteca di prime grade a garanzia del rigio borse del predette finanziamente, si rende nete che conformemente a quante dispeste dall'art.585 c.p.c., è fatte dissiputo al Consensatore dei RRII. di trascrivere il presente decrete se non unitamente all'incrizione dell'ipeteca di cui all'allegate nete". In caso di revoca dell'aggindicazione le somme erogate saranno restituite directamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. Qualora si renda: necessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di firranziamento, l'aggindicatario dovrà fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento (a pena di cadenza dal diritto di accedere a questa forma particolare di emissione del decreto) nell'istanza di patteripazione. L'appuntamento sarà fissato (compatibilimente con le esigenza del professionista delegato) entro il centesimo giorno successivo all'aggindicazione e non sarà protogabile per nessum motivo, fatta eccezione per particolari situazioni integranti forza maggiore, anche se fissato in clata anteriore alla scadenza termine per il saldo prezzo;

Provveda ai sensi dell'art. 576 cpc solo quando ritenga probabile che la vendita con tale modalità possa avez luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568 cpc

ONERI PUBBLICITARI

della vendita dovrà essere data pubblica notizia mediante affissione per tre giorni consecutivi nell'Albo di questo Tribunale, fino all'attivazione del "Portale delle vendite pubbliche";

2) l'estratto dell'avviso di vendita: dovrà essere pubblicato in un termine non superiore a centoventi (120) e non inferiore a quantatarinque (45) giorni grima della data finata per la presentazione delle offerte per la vendita senza incanto sul quotidiano IE MESSAGGERCI di Roma;

3) l'avviso, l'ordinante di vendite e copie delle relezione del C.T.U. con i relativi allegati, domanno essere inseriti almeno sessante (60) gipeni prime delle sendenze del termine per le presentazione delle offerte nelle vendite senze incanto e fino al giorno delle gara sul sito internet www.sstegindiziarie is. La stessa pubblicità sarà resa visibile anche tramite il sito web del Tribumale www.tribunale.velletri.giustizia it:

4) a richiesta del delegato e del procedente e previa autorizzazione del G.E., per gli immobili di maggiore interesse, sarà realizzato da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. "Virtual Tour 360°", che sarà reso fruibile su www.sateoindiziarie it e sul sito web del Tribunale.

Tutti gli adempimenti pubblicitari, ad eccezione dell'affissione all'albo del Tribunale, saranno curati dalla Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. a cui il professionista delegato dovrà far pervenire la richiesta, in maniera diretta e senza l'ausilio di terzi soggetti, almeno settanta (70) giorni prima del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto:

La richiesta, comprensiva dei documenti da pubblicare su internet e del modulo di pubblicità firmato a cura del professionista delegato, potrà essere effettuata tramite 1) e-mail all'indirizzo pubblicazione mediante la funzionalità disponibile nell'area riservata presente sul sito www.astegiudiziarie.it; 4) consegna a mano al referente di Aste Giudiziarie presso la cancelleria esecuzioni immobiliari nei giorni di martedì e giovedi, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Il testo dell'inserzione sul quotidiano, sarà redatto dalla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. ed approvato dal professionista incaricato, e conterrà unicamente i seguenti dati: 1) Comune ove è situato l'immobile 2) Numero lotto 3) Quartiere, frazione, località, ecc. 4) Via, piazza, ecc. 5) Tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.) 6) Caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.) 7) Eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.) 8) Condizione (libero, occupato,

dal debitore/da terzi) 9) Altri eventuali dati di interesse (nuda proprietà, quota, ecc.) 10) Ammontare del prezzo base per la vendita senza incanto 11) Ammontare dell'offerta minima ammissibile ex art. 571 cpc 12) Termine per la presentazione delle offerte 13) Data, luogo ed ora della gara 14) Nominativo e recapito telefonico del Professionista Delegato alla vendita 15) Nominativo e recapito telefonico del Custode 16) Indicazioni su dove reperire ulteriori informazioni e siti internet 17) Numero R.G.E. della procedura.

Il professionista delegato dovrà avez cura: sotto la propria responsabilità, di:

- 1. prendere immediato contatto con la Società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., ove sia stato autorizzato il Virtual Tour 360°, concordando l'accesso congiunto con il custode giudiziario nominato per la realizzazione, a cura della stessa Società, del Virtual Tour 360° del compendio pignorato (od in alternativa, ove nominato custode giudiziario altro soggetto richiedere a quest'ultimo di contattare immediatamente Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.);
- 2. trasmettere la documentazione da pubblicare su internet preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivellare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008;
- 3. verificare la correttezza della pubblicità su internet e su carta stampata, richiedendo il più presto possibile alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. eventuali modifiche da effettuare;
- 4. inserire l'esito di ciascun esperimento di vendita sul sito web <u>www.astegindiziarie.it.</u> entro il giorno successivo allo stesso, seguendo le istruzioni riportate nella e-mail di richiesta esito inviata da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. il giorno fissato per la vendita.

Il professionista delegato acquisirà entro la data fissata per la vendita i giustificativi attestanti l'avvenuta pubblicità, disponibili direttamente all'interno dell'area riservata del sito web www.astegiudiziarie.it.

Le fatture relative agli oneri pubblicitari (aste Giudiziarie, Virtual Tour 360°, Plemme S.p.A.) saranno inviate direttamente al delegato che provvederà al pagamento con l'utilizzo del fondo spese di cui appresso.

In caso di esaurimento del fondo spese, come appresso determinato e corrisposto, il professionista delegato, è autorizzato a prelevara le somme necessarie alla pubblicazione dell'avviso di vendita direttamenterda quella apprese alla proceditra esecutiva e depositata sul conto comenta da lui acceso. Ove mon siamo disponibili somme o essa risultino insufficienti, inviterà il creditore pignorante (o gli altri creditori eventualmente intervenuti muniti di titolo esecutivo) a corrispondere entro un termine da lui stabilito nora inferiore a quarantacinque giorni- quanto necessario. Qualora i creditori non provvedano ad integrazza il deposito, egli-ne darà tempestiva informazione al Tribunale il quale fisserà l'udienza per l'audizione della parti per l'adozione dei provvedimenti ritenuti di competenza, anche ex art. 164 bis disp.att. c.p.c., ove ricorra disinteresse del ceto creditorio a dare impulso alla procedura.

PUBBLICITA' INTEGRATIVA

Il creditore pignorante ed i creditori intervenuti sono autorizzati a dare pubblicità della vendita nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, purchè nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e dignità del debitore esecutato e delle
parti della procedura nel periodo compreso tra la data della vendita ed i novanta giorni anteriori ad essa. La spese e gli
oneri relativi a tali ulteriori forme pubblicitarie rimarranno ad esclusivo carico delle parti che li hanne sostenuti e non saranno rimborsabili dalla procedura esecutiva.

GIUDIZAR ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE



Ricevuto il saldo prezzo il professionista delegato dovrà tempestivamente trasmettere al giudice dell'esecuzione per la sottoscrizione la bozza del decreto di trasferimento da lui predisposta unitarmente a: 1) copia dell'avviso di vendita debitamente notificato; 2) copia del verbale d'aggiudicazione; 3) copia della pagina del quotidiano su cui è stata dato avviso della vendita nonché della pagina del sito internet su cui è stata effettuata la prescritta inserzione dell'annuncio di vendita; 4) dichiarazione sottoscritta da cui si evinca che egli ha rispettato gli adempimenti pubblicitari imposti dal Tribunale, ha provveduto alle notifiche precettate ed ha ricevuto, entro il termine imposto, quanto dovuto a titolo di saldo prezzo; 5) copia del certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale, se previsto dalla legge.

Il decreto dovrà: a) essere redatto su carta uso bollo (non su fogli separati successivamente congiunti); b) indicare espressamente la provenienza dell'immobile in favore del debitore esecutato; c) non prevedere cancellazioni di formalità diverse da quelle di cui all'art.586 c.p.c. (iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramenti) salvo specifica preventiva autorizzazione del giudice ,caso per caso, per le altre eventualità (sequestri conservativi e sentenze dichiarative di fallimento); d) contenere ordine di cancellazione di tutte le suddette formalità esistenti fino al momento della redazione del decreto di trasferimento; trasmettere senza indugio – nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori vendite ai sensi dell'art. 591 c.p.c. – al giudice dell'esecuzione il fascicolo, ove ritirato.

Non appena l'aggiudicazione sarà divenuta definitiva, il professionista delegato, se custode del compendio immobiliare pignorato, provvederà a sentire l'aggiudicatario in merito alla liberazione dell'immobile ed ad informare il giudice ai fini dell'emissione dell'eventuale ordine di liberazione; in tal caso, provvederà ad intimare a coloro che occupano l'immobile (se non muniti di titolo opponibile alla procedura) il rilascio del bene fissando un termine (non superiore a 30 giorni) per la consegna delle chiavi e la formale immissione in possesso. Decorso inutilmente tale termine, qualora, non vi sia stato spontaneo adempimento, il professionista delegato ne renderà immediatamente edotto il Giudice che provvederà alla nomina di un legale della procedura per l'inizio della procedura coattiva di rilascio.

- Il professionista delegato rimetterà gli atti al giudice dell'esecuzione unitamente alla parcella delle spese, competenze e degli onorari maturati redatta ai sensi del D.M. 15 ottobre 2015 n.227 e del provvedimento di questo G.E. del 26 maggio 2016, nonché il conto dei compensi relativi all'eventuale sua attività di custode.
- Contestualmente (ove non vi abbia già provveduto) provvederà a versare presso la cancelleria del Triburnale, con le modalità da queste indicate tutte le somme percepite trattenendo esclusivamente le somme di spettanza come da liquidazione del GE.
- Nel caso appresso indicato sub "Progetto di distribuzione", in cui è onerato di predisporre il progetto di distribuzione, il delegato è autorizzato a versare al creditore fondiario assistito da ipoteca di primo grado, ex art. 41 TULB, un importo pari al sessanta per cento del ricavato, salvo conguaglio in sede di approvazione del progetto di distribuzione.
- Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne darà tempestivo avviso al giudice per i relativi provvedimenti, e successivamente fisserà una nuova vendita del compendio immobiliare pignorato al prezzo base pari all'ultimo prezzo base stabilito.
- Qualora appaia probabile che non sia più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, il professionista delegato sospenda le operazioni di vendita e lo segnali al G.E. per l'adozione dell'ordinanza di cui all'art.164 bis disposizioni di attuazione del codice di procedura.





Riscosso il prezzo il Delegato provvederà a redigere il progetto di distribuzione qualora esso appaia di facile compilazione (come nel caso di unico creditore o di creditore fondiario di primo grado il cui credito assistito da privilegio – detratte le spese in prededuzione- assorba l'intero ricavato) e lo trasmetterà al G.E. entro sessanta giorni, per la fissazione dell'udienza di discussione.

Qualora il progetto non appaia di facile soluzione, il delegato rimetterà entro trenta giorni le somme riscosse alla cancelleria ed il GE provvederà alla distribuzione delle somme sulla base di un progetto predisposto dallo stesso o da un professionista all'uopo delegato.

Visti gli articoli 90 e 95 c.p.c.,

DETERMINA

a) in € 3.000/00 l'anticipo per le spese che il creditore procedente /richiedente la vendita dovrà versare al professionista delegato entro il termine massimo di 1 mese dalla presente udienza, salvo conguaglio e ripetizione con il privilegio previsto dalla legge a carico della procedura.

Qualora entro il termine di 60 m. dalla comunicazione del presente provvedimento il Professionista deligato non abbia ricevente alcun acconto egli dovrà informarne il Giudice dell'esecuzione il quale provvederà a fissare udienza di comparizione della procedura.

b) In Euro 500/00 l'acconte che il procedente / richiedente la vendita dovrà versare al custode nominato, autorizzandola fin d'era alla apartura di un libretto di risparmio presso lo stesso istituto hancario di cui sopra (par.4 lett. V).

AUTORIZZA

il professionista delegato:

- a) ad utilizzare le somme depositate dal creditore procedente per spese della procedura esecutiva;
- b) ad acquisire il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c.;
- c) a richiedere ai creditori ulteriori anticipi disposte in caso di insufficienza dei precedenti acconti,

Dispone, infine, che: il professionista delegato provveda al più presto al ritiro di copia dell'intero fascicolo di ufficio, e dell'originale della perizia di stima previo rilascio di copia della medesima ove mon
presente già in atti anche su supporto informatico, comunicando in modo idoneo alle parti giomo, ozz,
luogo, e modalità in cui il predetto fascicolo potrà essere consultato ed, a partire da quarantacinque
giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto o delle vendite
all'incanto, per tutto il pubblico dei potenziali interessati, la relazione dell'esperto.

Velletti, all udienza del

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE PELL'ESECUZIONE





TRIBUNALE DI VELLETRI

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva n. 47/14 R.G.E.I.

Il Giudice dell'Esecuzione:

Rilevato che il Notaio Bruna PISTOLESI di Velletri, con studio ivi, piazza Cairoli, 6, ha comunicato che, a seguito del suo collocamento a riposo, sarà impossibilitata a proseguire nell'esercizio dell'attività di notaio e che, per questo motivo, ha rinunciato alla delega precedentemente conferita ex art. 591 bis cpc per il compimento delle operazioni di vendita dell'immobile pignorato;

pqm

sostituisce il Notaio predetto con l'avv.Carlo ANNESE, con studio in Velletri, come sopra, delegandolo al compimento delle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. dell'immobile di cui alla summenzionata procedura esecutiva, secondo le modalità indicate nella precedente delega;

determina

che il precedente delegato trasmetta al nuovo delegato eventuali residui del fondo spese già corrisposto, salva la possibilità per il predetto, ove tale fondo spese risultasse incapiente, di richiedere al creditore procedente un'integrazione fino a complessivi Euro 1.500.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni del caso.

Velletri, lì 31 maggio 2021

Il Giudice dell'esecuzione

ASTE GIUDIZIARIE.it





TRIBUNALE DI VELLETRI



UFFICIO ESECUZIONI

Il G.E. dott. Enrico COLOGNESI, viste le disposizioni di cui agli artt. 520 C.2, 532, 534 e 592 cpc ed il D.M. 11 Febbraio 1997 n.109;

preso atto della comunicazione pervenuta alla Presidenza del Tribunale di Velletri ed a questo Ufficio in data 18 Maggio 2021 da parte della CO.VE.GIU. IVG Velletri con la quale il predetto Istituto evidenzia che, a causa di proprie vicende societarie, non può più assolvere agli incarichi ricevuti nell'ambito delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari pendenti innanzi il Tribunale di Velletri dichiarando, quindi, di rinunciarvi;

considerato che, in caso di rinuncia da parte della IVG territorialmente presente, le procedure esecutive attribuite al predetto Istituto devono continuare ad essere amministrate da soggetto concessionario, o commissionario ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero della Giustizia 11 Febbraio 1997 nr.109 e dell'art. 532 cpc

rilevato che vi sono varie procedure esecutive mobiliari per le quali è stata delegata all'Istituto rinunciante l'attività di vendita giudiziaria e che ve ne sono altre in cui è stata conferita la custodia giudiziaria di immobili sottoposti ad esecuzione e che, pertanto, vi è motivata urgenza di nominare altro concessionario e/o commissionario perché questi adempi compiutamente all'incarico funzionale a tali attività;

ritenuta la necessità di mantenere l'unitarietà degli affidamenti visto il numero elevato di beni sottoposti a custodia e l'opportunità che il custode debba essere individuato nel concessionario/commissionario più vicino presente nel Distretto della Corte di Appello già edotta della circostanza,

VÍSTI

il D.M. 11 Febbraio 1997 n.109, gli articoli 520 comma 2, 532, 534 e 592, c.p.c. e l'intervenuta rinuncia della CO.VE.GIU. -Istituto Vendite Giudiziarie Velletri-

DECRETA DI NOMINARE ·

delegato per l'attività di custodia e di vendita dei beni mobili sottoposti ad esecuzione mobiliare nonché per ogni attività inerente, conseguente e dipendente la custodia dei beni immobili di cui all'allegato elenco il commissionario IVG Roma srl -nella persona del suo Direttore ed Amministratore Franco PROCISSI- titolare della concessione datata 27 Maggio 2013 rilasciata dal Ministero della Giustizia.

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo dalla data odierna e se ne chiede la comunicazione e la massima diffusione a cura della cancelleria nell'ambito di ogni singola procedura esecutiva in cui risulta a vario titolo nominata la revocata CO.VE.GIU — Istituto Vendite Giudiziarie Velletri-:

Velletri, 30 gingno 2021

Il Giudice dell'Esecuzione Dott. Engco COLOGNESI

TRIBUNALE DI VELLETRI ESECUZIONI IMMOBILIARI DEPOSITATO

3 0 GIU. 2021

FURZIONARIO GIVEZIARIO